

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ella non può svolgere la sua proposta.

MANCINI AUGUSTO. Io mantengo la mia proposta di soppressione delle modificazioni, che, nel merito, equivale alla sospensione e non credo si debba regolare ora nuovamente tutta questa materia.

Vi è già una legge: prima di legiferare affrettatamente, continuiamo a vivere come abbiamo vissuto finora. Ne parleremo con maggiore maturità di esame e di consigli.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, come ella sa, il regolamento stabilisce che qualunque proposta, se non porta dieci firme o non è fatta propria dall'onorevole ministro e dalla Commissione, non può essere posta in votazione.

TANGORRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANGORRA. Se ho ben compreso il pensiero degli onorevoli Mancini e Cirincione, sembrerebbe che questa Commissione dovesse, nello stabilire il principio del trasferimento da una cattedra a un'altra, stabilire che il trasferimento è possibile per una determinata Facoltà e non è possibile per altre Facoltà. Ora io dico che un principio di questo genere si deve stabilire per legge. È un principio troppo importante.

MANCINI AUGUSTO. Ma se resta, per ora, l'articolo 34 del testo unico!

TANGORRA. In sostanza la questione di merito è una questione troppo importante per poterla, diremo così, mettere da parte in questa occasione. La verità è che il collega Cirincione è contrario al principio del trasferimento da una determinata materia a una materia affine.

CIRINCIONE. In massima.

PRESIDENTE. Onorevole Tangorra, l'onorevole Mancini ha proposto che non si discutano le modificazioni che si propongono all'articolo 34. Questa proposta non è stata accettata né dal Governo né dalla Commissione. Quindi dobbiamo discutere tutti i commi dell'articolo 34. Ora durante la discussione di questo comma, ella potrà prendere la parola.

Il primo comma dell'articolo 34 è il seguente:

« Art. 34. — È sostituito il seguente:

« I professori ordinari e straordinari delle Regie università e dei Regi istituti superiori di grado universitario possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Università o di altro istituto ».

A questo comma vi è il solo emendamento dell'onorevole Lucci, così concepito:

« Aggiungere dopo la parola: consenso del primo comma le parole: e col parere favorevole del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Non essendo presente l'onorevole Lucci, s'intende che vi abbia rinunciato.

Metto a partito questo primo comma.

(È approvato).

Segue il secondo comma:

« I professori ordinari possono altresì essere trasferiti, con il loro consenso, anche nella stessa Università od istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso: ».

(È approvato).

Seguono i commi:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verrà stabilito dai regolamenti speciali delle Facoltà o Scuola, oppure:

b) il professore, di cui si propone il trasferimento deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa».

Su questi due commi hanno presentato emendamenti gli onorevoli Cirincione, Buonocore, Marchi e Meda:

L'emendamento dell'onorevole Cirincione, sottoscritto anche dagli onorevoli: Pancamo, Di Giovanni Edoardo, Cocuzza, Veneziale, Siciliani, Marchi, Cao, Lussu, Orano, è così concepito:

« Art. 34. — Comma a) abolito. b) sostituito: il professore, di cui si propone il trasferimento deve avere effettivamente in qualità di professore ordinario o straordinario occupata la cattedra alla quale occorre provvedere ».

L'onorevole Cirincione ha facoltà di svolgerlo.

CIRINCIONE. Questo articolo 34, secondo me, è un articolo pernicioso.

PRESIDENTE. Parliamo del comma a).

CIRINCIONE. È tutto incluso.

PRESIDENTE. No, abbiamo già approvata la prima parte dell'articolo. Limitiamoci a discutere il comma a).